

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELTRONI, BASSANINI, SOAVE, GUERZONI, SANGIORGIO,
QUERCIOLO, BERNOCCO GARZANTI, BORDON**

Presentata il 14 dicembre 1989

**Quote di programmazione obbligatoria di opere
per le emittenti televisive**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei patrimoni più grandi di cui disponiamo è la nostra produzione culturale. Che questa sia una grande risorsa europea è ormai un fatto riconosciuto da tutti i principali Stati, tant'è che Governi e Parlamenti hanno già approntato o sono in procinto di dotarsi degli strumenti necessari per realizzare un rilancio delle produzioni culturali, a partire da quelle più esposte alla concorrenza internazionale: la produzione delle arti visive, cinematografiche e televisive.

Certo, vi sono delle ragioni « economiche » che spingono in questo senso, basti considerare la bilancia commerciale del settore, ma le ragioni più forti sono altre: vanno ricercate nella difesa dell'identità culturale che si vede minacciata proprio nei *media* più moderni dai processi di

colonizzazione e di dipendenza da parte del mercato statunitense e giapponese, mettendo in discussione non solo il patrimonio di tradizioni degli Stati europei e di settori importanti della sua industria culturale, ma gli stessi modelli di comportamento sociale. Non si è spinti da logiche protezionistiche o da esigenze isolazionistiche, tutt'altro, perché difendere la cultura di un popolo è difendere « una merce » particolare, che è patrimonio di tutti.

Sono considerazioni che hanno spinto singoli Paesi e la stessa Comunità europea ad assumere iniziative importanti a tutela delle produzioni nazionali e comunitarie, così come si è già fatto in Francia, in Spagna e in altri Paesi e così come è stato espressamente indicato in una recente direttiva della CEE.

A fronte di ciò dobbiamo constatare un grave ritardo del nostro Paese, sebbene esso esprima una realtà produttiva e culturale di grande valore. È compito urgente del Parlamento recuperare questo ritardo adottando gli strumenti legislativi adeguati.

La proposta di legge che avanziamo vuole essere l'avvio di una politica di reale sostegno al cinema, di risanamento del settore, di stimolo per le produzioni, in particolare per quella indipendente e di qualità, partendo dal nodo del problema: il rapporto tra cinema e televisione. Un nodo da sciogliere per la salvezza del cinema, ma anche della televisione che, se non trova altre strade, non diversifica e qualifica la propria offerta, rischia di subire il rigetto del pubblico. La proposta di legge, di efficace e immediata applicazione, che è composta di soli tre articoli, prevede l'obbligo per le emittenti televisive di riservare quote delle trasmissioni a produzioni nazionali e comunitarie.

Si tratta di una proposta che ha già trovato il consenso di gran parte del mondo cinematografico italiano e delle forze della cultura, ed è in sintonia con quanto a livello comunitario e nei rispettivi Paesi propongono le forze di progresso più avvedute, a partire dai socialisti francesi.

L'obiettivo è quello di incentivare le produzioni nazionali e comunitarie, in particolare le produzioni di qualità e indipendenti, offrendo loro maggiori sbocchi, costruendo una nuova e più ricca domanda per film di lungo e corto metraggio, film per la tv e telefilm.

Gli obblighi previsti dalla proposta di legge sono differenziati: la RAI dovrà trasmettere il 60 per cento di film di produzione nazionale o comunitaria, mentre per i *network* privati la quota scende al 50 per cento; infine, per le emittenti che operano in ambito locale l'obbligo è indicato nel 40 per cento. Le percentuali devono essere rispettate in rapporto alla programmazione trimestrale e all'interno delle fasce orarie 2-20 / 20-22,30 / 22,30-0,30.

Tali vincoli, che non comprendono i film muti e quelli realizzati prima del 1949, entreranno in vigore dopo due anni dalla data di approvazione della presente legge, per consentire all'industria nazionale ed europea di organizzare in un lasso di tempo ragionevole un'offerta adeguata.

La proposta di legge, che prevede l'attribuzione al garante per l'editoria dei poteri di attuazione e la possibilità di ricorrere presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, dispone che in caso di violazione degli obblighi così fissati, alle società emittenti sarà applicata una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 20 milioni di lire ed un massimo di un miliardo.

Tali somme andranno al fondo unico per lo spettacolo a sostegno delle attività di produzione. Le emittenti che per oltre tre volte incorrono nelle sanzioni pecuniarie subiranno una sospensione delle trasmissioni che potrà arrivare a dieci giorni, mentre in caso di ulteriori violazioni si potrà giungere al divieto di trasmettere per un tempo indeterminato, sino alla revoca della concessione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo deve riservare, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del sessanta per cento dei films di lungometraggio, dei cortometraggi, dei films per la televisione e dei telefilms, a produzioni nazionali o dei paesi della Comunità economica europea.

2. Le emittenti televisive private nazionali devono riservare, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del cinquanta per cento dei films di lungometraggio, dei cortometraggi, dei films per la televisione e dei telefilms a produzioni nazionali o dei paesi della Comunità economica europea.

3. Le emittenti televisive private locali devono riservare, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del quaranta per cento dei films di lungometraggio, dei cortometraggi, dei films per la televisione e dei telefilms a produzioni nazionali o dei paesi della Comunità economica europea.

4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate in rapporto alla programmazione trimestrale e all'interno delle fasce orarie 2-20, 20-22,30, 22,30-0,30.

ART. 2.

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, a carico delle società emittenti si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di venti milioni ed un massimo di un miliardo di lire. Le somme di cui sopra affluiscono al Fondo unico per lo spettacolo.

2. A carico dell'emittente che sia incorso per almeno tre volte nella sanzione di cui al comma 1, si dispone la sospensione delle trasmissioni fino a dieci giorni e, in caso di ulteriore violazione il divieto a proseguire a tempo indeterminato, previa se del caso, revoca della concessione o dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

ART. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore di norme generali sulla regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione della presente legge è di competenza del garante per l'editoria istituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche e integrazioni.

2. Avverso i provvedimenti del garante per l'editoria è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.